

ROBERTA S. BONINI*

LA RESPONSABILITÀ CIVILE NEL SETTORE AGROALIMENTARE

Secondo l'ultimo rapporto dell'Oms, reso noto in occasione della prima Giornata mondiale della sicurezza alimentare del 7 giugno 2019, ogni minuto 44 persone – più di ventitré milioni all'anno – si ammalano per aver mangiato cibo contaminato e circa 4.700 all'anno perdono la vita. A fronte di questi dati nel nostro Paese si riscontra un limitatissimo ricorso ai rimedi risarcitori nel settore agroalimentare¹. Si tratta di un dato rilevante sicuramente determinato, da un lato, dalla preferenza storicamente accordata al diritto penale e a quello amministrativo nella tutela dei consumatori degli alimenti insalubri o nocivi², dall'altro dall'approccio

* Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

¹ E. AL MUREDEN, *Danni da consumo di alimenti tra legislazione di settore, principio di precauzione e responsabilità civile*, in *Contratto e impr.*, p. 1501 s.: «in particolare, sotto quest'ultimo profilo l'analisi dei repertori di giurisprudenza testimonia che, in un arco temporale di quasi cinque decenni, si registra un numero di decisioni assai limitato: il noto "caso Saiwa", un caso analogo recente in cui è stato disposto il risarcimento del danno subito da una persona che aveva contratto un'intossicazione alimentare a seguito del consumo di pancarrè avariato, una fattispecie di intossicazione da botulismo ed una di salmonellosi nella quale, peraltro, il risarcimento non fu conseguito in quanto non fu possibile individuare con sicurezza il danneggiante». L'A., a sua volta, cita, per un'ampia rassegna della casistica giurisprudenziale relativa alla applicazione di sanzioni penali ed amministrative, V. PACILEO, *Il diritto degli alimenti*, Milano 2003, pp. 505 ss.

² M. FERRARI, U. IZZO, *Diritto alimentare europeo*, Bologna 2012, p. 264, parlano di «un panorama europeo che ha visto i danneggiati ricorrere con grande parsimonia allo strumento della responsabilità civile per ottenere il ristoro dei danni legati al consumo di alimenti. (...) Tra i tanti fattori in gioco merita però attenzione, almeno con riferimento ai paesi dell'Europa continentale, la preferenza storicamente accordata al diritto penale e amministrativo, gli strumenti di tutela che hanno intercettato per primi l'esigenza di proteggere i consumatori dagli alimenti insalubri o nocivi, coerentemente con una impostazione storica che in campo alimentare ha visto la severa effettività della sanzione penale preesistere alle regole amministrative, assorbendo in sé molte delle ragioni e alcuni dei presupposti della tutela civile».

rinunciatario del consumatore quantomeno in occasione di modeste intossicazioni alimentari³.

Fatta questa premessa e condiviso il pensiero di coloro che sottolineano come nel settore agroalimentare giochino un ruolo ben più significativo le procedure previste per la prevenzione dei danni rispetto al rimedio risarcitorio⁴, è indispensabile, per affrontare la tematica della responsabilità civile nel settore agroalimentare, soffermarsi sulle particolarità che caratterizzano il relativo prodotto⁵. Nonostante sia certo si tratti di un bene di consumo, a differenza degli altri prodotti, l'alimento, da un lato, non entra semplicemente in contatto con il consumatore, ma ne penetra «la struttura biologica, insinuandosi nel suo stesso organismo»⁶, dall'altro il godimento stesso del bene è strettamente correlato al diritto alla salute, nonché al diritto di autodeterminazione nelle scelte di vita di ciascun individuo⁷.

L'evoluzione culturale sull'alimentazione e sul cibo e l'insorgere di “movimenti” (basti pensare ai vegetariani e ai vegani) tradottisi in veri e propri

³ Cfr. M. GIUFFRIDA, *Etichettatura e responsabilità*, in *I diritti della terra e del mercato agroalimentare*, tomo II, Torino 2016, p. 1450, la quale evidenzia come «inoltre, l'alimento in sé e per sé in genere, salvo casi eccezionali, ha costi modestissimi e il mercato alimentare offre una grande varietà di prodotti equivalenti. Pertanto, il consumatore, anche a fronte di un alimento etichettato in modo inadeguato che gli ha provocato un danno alla salute non particolarmente grave, potrebbe decidere di non agire in giudizio e di orientare la propria scelta verso altri prodotti dello stesso tipo».

⁴ M. FRANZONI, *Responsabilità civile e tutela del consumatore nel settore agroalimentare*, in *Danno e resp.*, 2015, p. 566.

⁵ Cfr. sul diritto al cibo L. COSTATO, voce *Diritto al cibo*, in *Dig. Disc. Priv., Sez. Civ.*, Agg. XI, Milano 2018, pp. 165 ss.

⁶ Cfr. M. GIUFFRIDA, *Etichettatura e responsabilità* cit., p. 1433, secondo la quale la caratteristica essenziale degli alimenti è quella di essere destinati «ad essere ingeriti dall'uomo e, quindi, a diventare parte integrante del suo organismo, consentendogli di continuare a vivere»; A. D'ALESSIO, *La responsabilità del produttore di alimenti tra difetto e sicurezza del prodotto*, in *Resp. civ. e prev.*, 2018, pp. 2016 ss.

⁷ Si parla anche di diritto all'autodeterminazione consumeristica. Cfr. Cass., sez. un., 15 gennaio 2009, n. 794, in *Foro it.*, I, 2009, c. 717; in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 2009, p. 776; in *Corr. giur.*, 2009, p. 770; *Danno e resp.*, 2009, p. 853; *Ambiente e sviluppo*, 2010, p. 132 e in *Resp. civ. e prev.*, 2010, p. 11. Cfr. D. ROMANO, *La coltivazione e commercializzazione di OGM fra sicurezza alimentare del consumatore e tutela del mercato unico*, in *Contr. e impr.*, 2018, p. 1474 s.: «viene dunque in rilievo un vero e proprio “diritto all'informazione” posto a tutela dell'autodeterminazione del consumatore [...] Ad essere tutelate sono dunque, al tempo stesso, non soltanto la trasparenza della filiera alimentare, ma anche e soprattutto la libertà del consumatore e il suo diritto al cibo, considerato un vero e proprio diritto culturale e, dunque, umano oltre che sociale».

stili di vita hanno sicuramente enfatizzato questo secondo aspetto tanto che taluno ha affermato che il consumo di alimenti sia suscettibile fra i “dati sensibili” agli effetti della privacy⁸.

In fondo la *ratio* della normativa dettata dal Regolamento UE n. 1169/2011⁹ relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, non è poi così lontana da quella ispiratrice dei principi sulla responsabilità del medico, elaborati nel tempo dalla giurisprudenza e poi recepiti dalla legge n. 219/2017, dove il consenso informato, se da un lato diviene essenziale per evitare al medico di incorrere in responsabilità, dall'altro e soprattutto è lo strumento per la piena realizzazione del principio di autodeterminazione del soggetto nelle cure mediche. In entrambi i casi il diritto all'informazione è funzionale e essenziale per il diritto all'autodeterminazione dell'individuo quale manifestazione di un diritto fondamentale costituzionalmente tutelato: autodeterminazione nelle scelte sulla propria salute come nelle scelte alimentari. Nel settore agroalimentare il consumatore ha quindi diritto non solo di fruire di prodotti non dannosi per la salute o comunque nocivi, ma anche di sceglierli con consapevolezza e cognizione.

La conoscenza di tutte le informazioni relative al prodotto alimentare è dunque imprescindibile non solo per evitare un'alimentazione scorretta e/o dannosa per il consumatore, ma più semplicemente per consentire la realizzazione di un certo stile di vita¹⁰. Nel settore agroalimentare il ruolo della responsabilità civile, a differenza di quella penale, è abbastanza recente. In particolare la direttiva 85/374/CEE del 25 luglio 1985¹¹, recepita

⁸ M. FRANZONI, *Responsabilità civile e tutela del consumatore* cit., p. 563.

⁹ Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE), pubblicato nella GUUE del 22 novembre 2001, n. L 304 e entrato in vigore il 12 dicembre 2011. In data 8 febbraio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.lgs. 15 dicembre 2017 n. 231 relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011.

¹⁰ M. FRANZONI, *Responsabilità civile e tutela del consumatore* cit., p. 563.

¹¹ Direttiva CEE 25 luglio 1985, n. 85/374/CEE, Direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, pubblicata nella G.U.C.E. 7 agosto 1985, n. L 210 ed entrata in vigore il 30 luglio 1985. La direttiva è stata emanata al fine di realizzare il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministra-

con il d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224¹², nella sua versione originaria, sull'assunto che il prodotto agricolo sarebbe in quanto tale inidoneo a provocare situazioni dannose (una sorta di intrinseca sicurezza), escludeva dalla propria applicazione i prodotti agricoli e quindi i prodotti naturali del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia, salvo che non avessero subito una trasformazione con modifica delle loro caratteristiche o per aggiunta di altre sostanze o quando fossero stati sottoposti a confezionamenti di tipo industriale che rendessero difficile il controllo da parte del consumatore.

La direttiva 85/374, come è noto, è stata poi modificata dalla direttiva 99/34/CE del 10 maggio 1999¹³, con la quale, anche al fine di ripristinare la fiducia dei consumatori¹⁴ nella sicurezza della produzione agricola, messa in pericolo dagli eventi che hanno interessato alcuni prodotti di base

tivi degli Stati membri in materia di responsabilità per i danni causati da prodotti difettosi. L'esigenza era fortemente sentita sia in ambito pubblicistico che in quello privatistico e in particolare con riguardo alla responsabilità civile dove era necessario, al fine di eliminare le disparità tra le normative degli Stati membri, idonee a falsare la concorrenza, stabilire regole uniformi a tutela delle imprese stesse e dei consumatori.

¹² Il d.p.r. 224/88, pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 23 giugno 1988, n. 146, è stato abrogato dall'art. 146 del d.lgs. 6 settembre 2005, 206, cd. Codice del consumo. Vedi, ora, gli articoli da 114 a 127 dello stesso decreto.

¹³ Direttiva CEE 10 maggio 1999, n. 1999/34/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, pubblicata nella G.U.C.E. 4 giugno 1999, n. L 141 e entrata in vigore il 4 giugno 1999. Cfr. G. NICOLINI, *Danni da prodotti agroalimentari difettosi: responsabilità del produttore*, Milano 2006; M. GIUFFRIDA, *I nuovi limiti ai poteri dell'imprenditore agricolo. Riflessioni in tema di responsabilità*, Milano 2003, p. 222; G. Ponzanelli, *Estensione della responsabilità oggettiva all'agricoltore, all'allevatore, al pescatore e al cacciatore*, in *Danno e resp.*, 2001, pp. 792 ss.; A. GERMANÒ, *La responsabilità del produttore*, in *Trattato breve di diritto agrario* cit., p. 743; S. MASINI, *Corso di Diritto alimentare*, 2008, p. 186; M.G. CUBEDDU, *La responsabilità del produttore per i prodotti naturali*, in *Resp. civ. e prev.*, 1989, p. 808; M. MAZZO, *La responsabilità* cit., pp. 141 ss., la quale, (p. 149) mette in luce le difficoltà pratiche di applicazione delle norme sulla sicurezza dei prodotti con riferimento ai prodotti agricoli naturali, rispetto ai quali è difficile individuare precisamente il responsabile del difetto; M. TAMPONI, *La tutela del consumatore di alimenti: soggetti, oggetto e relazioni*, in AA.VV., *Agricoltura e alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato*, Atti del Convegno di Firenze 9-10 novembre 2001, Milano 2003, pp. 304 ss.

¹⁴ L'esigenza di garantire un elevato livello di sicurezza alimentare al fine di ristabilire la fiducia dei consumatori, nonché di tutelare la salute degli stessi, è d'altronde il fulcro della normativa del settore agroalimentare. Cfr. M. D'ADDEZIO, *Sicurezza degli alimenti: obiettivi del mercato dell'Unione europea ed esigenze nazionali*, in *Riv. dir. agr.*, I, 2010, p. 379.

(quali l'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina)¹⁵, è stata eliminata la possibilità per gli Stati membri di escludere tali prodotti e quindi sancita la responsabilità oggettiva anche per i difetti dei prodotti agricoli, dell'allevamento, della pesca e della caccia¹⁶.

La norma vigente, contenuta nel Codice del consumo e mutuata dalla direttiva comunitaria, risultato della modifica introdotta dal d.lgs. n. 221 del 2007, è ora l'art. 115, comma 2-*bis*, rubricato "Prodotto e produttore", secondo cui «produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore»¹⁷.

Se quindi per molto tempo la normativa sulla responsabilità del produttore non era applicabile ai beni di consumo agroalimentari non trasformati, ora non solo è stata attuata la modifica appena ricordata, ma si è verificato, soprattutto al fine di soddisfare da un lato le esigenze dei consumatori del mercato agroalimentare, dall'altro di garantire una concorrenza leale tra i Paesi dell'Unione europea, un intervento *ad hoc* del legislatore comunitario attraverso l'emanazione del Regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002.

Il regolamento, oltre a stabilire i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, ha fissato le procedure nel campo della sicurezza alimentare e istituito l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (art. 22 reg. 178/2002), figura centrale della normativa comunitaria improntata più sul controllo della sicurezza e della prevenzione che sul risarcimento del danno ormai verificatosi.

¹⁵ M. GIUFFRIDA, *Dalla responsabilità dell'imprenditore all'imprenditore responsabile*, in *Riv. dir. agr.*, 2007, p. 557; M. MAZZO, *La responsabilità cit.*, p. 143.

¹⁶ Si tratta, tra l'altro, di un'estensione da alcuni criticata. Cfr. F. GIARDINA, *La responsabilità civile del produttore di alimenti*, in *Regole dell'agricoltura del cibo. Produzione agricola, sicurezza alimentare e tutela del consumatore*, Atti del Convegno di Pisa 7-8 luglio 2005, Pisa 2005, p. 105. Cfr. anche O.T. SCOZZAFAVA, *La proposta di direttiva comunitaria sulla responsabilità per danni da prodotti*, in *Giur. merito*, 1977, pp. 1286 ss.

¹⁷ La posizione prevalente ritiene che l'estensione ai prodotti agricoli naturali comprenda necessariamente anche «i prodotti costituiti o derivati da OGM, sia in ragione del principio di equivalenza, sia in ragione del principio di precauzione che sottende anche la direttiva sulla responsabilità per prodotto difettoso». Cfr. M. SABBATINI, *La responsabilità del produttore agricolo e i prodotti Ogm*, in L. PAOLINI (a cura di), *Alimenti, danno e responsabilità*, Milano 2008, p. 75.

Con riferimento alla definizione di alimento, in armonia con l'evoluzione sopra menzionata, l'art. 2, rubricato "Definizione di "alimento" stabilisce che «ai fini del presente regolamento si intende per "alimento" (o "prodotto alimentare", o "derrata alimentare") qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE»¹⁸.

Come ho anticipato, nel corso degli anni si sono succedute diverse normative che, entro certi limiti, sono però tra loro permeabili; basti considerare che, dopo aver definito in termini molto ampi il concetto di alimento, il reg. n. 178/2002 all'art. 21, rubricato "Responsabilità", prevede che «le disposizioni del presente capo si applicano salvo il disposto della Dir. 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi»¹⁹.

¹⁸ Non sono compresi: a) i mangimi; b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; c) i vegetali prima della raccolta; d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE; e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio; f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio; g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971; h) residui e contaminanti; i) i dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sulla disposizione cfr. I. CANFORA, *Commento all'art. 2*, in *La sicurezza alimentare* cit., pp. 147 ss.

¹⁹ La norma della direttiva richiamata, è ora contenuta nell'art. 127 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, rubricata "Responsabilità secondo altre disposizioni di legge", il quale prevede che: «le disposizioni del presente titolo non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi». Cfr. M. FRANZONI, *Responsabilità civile e tutela del consumatore* cit., p. 562. Cfr. anche M. GIUFFRIDA, *Dalla responsabilità dell'imprenditore all'imprenditore responsabile* cit., p. 558, il quale sottolinea come l'art. 21 del regolamento faccia espressamente salvo il regime introdotto con la dir. 85/374 del Consiglio e successive modifiche. Sul tema la Corte di Giustizia, con la pronuncia C-183-00 del 25 aprile 2002, in *Foro it.*, IV, 2002, c. 296, annotata da A. Palmieri e R. Pardolesi, *Difetti del prodotto e del diritto privato euro-*

Sul piano della responsabilità civile del produttore nel settore agroalimentare, dunque, la disciplina applicabile sarà quella della direttiva 85/374/CEE relativa a tutti i prodotti di ogni settore dell'economia e quindi anche agli alimenti compresi quelli non trasformati, confluita ora in Italia negli artt. 114 e ss. Cod. cons.²⁰ a cui occorre aggiungere l'art. 3, lett. d) dello stesso Codice che fornisce la definizione di produttore, integrata dalle disposizioni del reg. 178/2002²¹ sulla sicurezza alimentare, nonché, quantomeno, il Regolamento n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il reg. 178/2002, oltre ad imporre la tutela assoluta del consumatore dai rischi derivanti dalla immissione

peo, ha affermato che la salvezza di altri sistemi di responsabilità deve intendersi nel senso che è possibile applicare altri sistemi purché gli stessi si basino su elementi diversi, come la garanzia dei vizi occulti o la colpa. Per la ricostruzione del dibattito dottrinale cfr. G. Ponzanelli, *Dal Biscotto alla "mountain bike": la responsabilità da prodotto difettoso in Italia*, in *Foro it.*, I, c. 258.

²⁰ Decreto legislativo, 6 settembre 2005, n. 206. Per un'analisi del Codice del consumo, tra i tanti, cfr. G. ALPA, *Il codice del consumo (commento al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)*, in *Contratti*, 2005, pp. 1017 ss.; L. ROSSI CARLEO, *La codificazione di settore: il codice del consumo*, in *Rass. Dir. civ.*, 2005, pp. 879 ss.; G. ALPA, L. ROSSI CARLEO, *Codice del consumo, commentario*, Napoli 2005.

²¹ La bibliografia sulla normativa è vasta: si veda, oltre a quella già citata, L. COSTATO, *Dal diritto agrario al diritto agroalimentare*, in E. ROOK BASILE e A. GERMANÒ (a cura di), *Agricoltura ed alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato*, Atti del convegno Idaic in onore di "Gian Gastone Bolla", Milano 2003, p. 315; ID., *Compendio di diritto alimentare*, Padova, 2004; ID., *Dal diritto agrario al diritto agroalimentare. Un percorso ricostruttivo*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2004, n. 3, p. 119; E. ROOK BASILE, A. MASSART, A. GERMANÒ (a cura di), *Prodotti agricoli e sicurezza alimentare* cit.; F. ADORNATO, *Sicurezza alimentare e Autorità indipendenti*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2004, n. 3, p. 227; F. ALBISINNI, *Luoghi e regole del diritto alimentare: il territorio tra competizione e sicurezza*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2004, p. 201; A. JANNARELLI, *La qualità dei prodotti agricoli: considerazioni introduttive ad un approccio sistematico*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2004, p. 5; ID., *Legislazioni agro-alimentari extraeuropee e adeguamenti agli obblighi Wto*, in *Riv. dir. agr.*, I, 2005, p. 3 e in E. CASADEI e G. SGARBANTI, *Il nuovo diritto agrario comunitario*, Atti del convegno organizzato in onore del Prof. Luigi Costato in Ferrara-Rovigo, 19-20 novembre 2004, Milano 2005, p. 299; F. ADORNATO, *La sicurezza alimentare tra mercato unico e diritto comune europeo*, in *Riv. dir. agr.*, 4, I, 2005, p. 761; ID., *Biotechnologie, sicurezza alimentare e politiche agricole*, in S. PICCININI (a cura di), *Aspetti del biopotere: gli organismi geneticamente modificati*, Napoli 2005; E. ROOK BASILE e A. GERMANÒ, *La sicurezza dei prodotti alimentari*, in E. ROOK BASILE e A. GERMANÒ (a cura di), *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Torino 2005, p. 223; C. MAGLI, *Il danno da alimenti tra responsabilità del produttore e stile di vita del consumatore*, Milano 2018; A. MILETTI, *Gli strumenti civilistici a tutela del consumo nel settore agroalimentare*, in *Il dir. dell'agricoltura*, 2018, pp. 23 ss.

in commercio degli alimenti (l'art. 14 contiene un'esplicita definizione dei requisiti per considerare un alimento accettabile), attribuisce a tutti gli operatori del settore una posizione di garanzia reciproca, imponendo obblighi di trasparenza e cooperazione (art. 18) e compiti di vigilanza sul rispetto della legislazione alimentare in tutte le sue fasi (produzione, trasformazione e distribuzione dei cibi, art. 17, I comma).

Ai prodotti alimentari, dunque, saranno applicabili, oltre alle disposizioni specifiche in materia di sicurezza alimentare, anche le regole sulla responsabilità oggettiva, sulla prova liberatoria, sulla prescrizione, sulla decadenza, sulla limitazione del risarcimento del danno e sostanzialmente tutte le norme della Parte IV, Titolo II, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, c.d. Codice del Consumo.

Si tratta di un coordinamento indispensabile poiché «quando si tratta di prodotti agricoli o alimentari, le direttive sulla responsabilità per prodotto difettoso non possono essere studiate in modo isolato»²².

L'obiettivo perseguito dalla normativa comunitaria in tema di responsabilità del produttore, al fine di tutelare efficacemente il consumatore finale²³, nonché la concorrenza nel mercato comunitario²⁴, è stato quello di armonizzare le regole degli Stati membri in materia di danni causati da vizi o difetti del prodotto²⁵, prevedendo un'imputabilità oggettiva²⁶ – così alleg-

²² A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, *La disciplina comunitaria ed internazionale del mercato dei prodotti agricoli*, Torino 2002, p. 747.

²³ Cfr. A. JANNARELLI, *Dal prodotto agricolo all'alimento: la globalizzazione del sistema agro-alimentare ed il diritto agrario*, in E. ROOK BASILE, A. MASSART, A. GERMANÒ (a cura di), *Prodotti agricoli e sicurezza alimentare* cit., p. 175; L. COSTATO, *Note introduttive*, in *La sicurezza alimentare nell'Unione europea* cit., p. 114; V. RUBINO, *Responsabilità da prodotto difettoso, regole di mercato e diritto internazionale privato europeo: quale tutela per il consumatore nell'epoca della globalizzazione produttiva?*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, p. 566.

²⁴ L. SALVI, *La comunicazione del rischio nella disciplina della sicurezza alimentare, tra informazione, tutela e mercato*, in *Riv. dir. agr.*, 2013, p. 460, evidenzia come la duplice ottica "tutela-mercato" si riscontra alla base della disciplina generale in materia di sicurezza alimentare dettata dal reg. n. 178/2002, il quale è volto a garantire da un lato la tutela dei consumatori, dall'altro la libera circolazione degli alimenti.

²⁵ La lettura dei considerando permette, infatti, di chiarire che l'intento perseguito a livello europeo consiste nel superamento dei modelli di tutela emersi nei singoli ordinamenti giuridici, poiché «le disparità esistenti fra tali legislazioni possono falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune, determinando disparità nel grado di protezione del consumatore contro i danni causati alla sua salute e ai suoi beni da un prodotto difettoso».

²⁶ Cfr. VIII *considerando*.

gerendo l'onere probatorio a carico del consumatore (che potrà limitarsi a dimostrare il danno²⁷, il difetto e il nesso causale)²⁸ –, ma ammettendo in determinati casi cause di esonero della responsabilità a favore del produttore e/o del soggetto comunque ritenuto responsabile, quali la conformità del bene a norme imperative ovvero il concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno²⁹.

²⁷ Non bisogna infatti dimenticare che affinché sorga in capo al produttore l'obbligo risarcitorio è necessario che un danno si sia realizzato, non essendo invece sufficiente l'aver messo in circolazione un prodotto difettoso.

²⁸ L'onere probatorio in capo al danneggiato è disciplinato dall'art. 4 della Direttiva 85/374/CEE: «il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno». Il grande vantaggio è quindi quello di non essere necessaria la prova della colpa del produttore, «in tal modo aumentando le possibilità di successo giudiziario della parte debole del rapporto di consumo». Cfr. V. PACILEO, *Il diritto degli alimenti*, Milano 2003, p. 566.

²⁹ La natura oggettiva della responsabilità del produttore di alimenti in ordine ai danni causati da prodotti difettosi (nella specie delle fette di pancarrè che avevano causato a parte attrice un'intossicazione alimentare e che presentavano un evidente stato di avaria) è stata ribadita dal Giudice di Pace di Palermo nel 2011, il quale, a riprova dell'importanza della arcinota sentenza Saiwa – in realtà assai risalente rispetto alla normativa ora in vigore – la cita quale «precedente giurisprudenziale conforme»: «La tutela prevista a favore del consumatore in materia di danno da prodotti difettosi dal D.P.R. n. 224/1988 – emanato in attuazione della direttiva CEE numero 85/374 ed oggi contenuta nel Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 – configura, infatti, in capo al produttore o all'importatore del prodotto nella Comunità europea, relativamente ai danni da c.c. prodotto difettoso, una responsabilità di natura oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto. In particolare, l'art. 114 Cod. Consumo dispone che il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto, mentre l'art. 117 del predetto codice prevede che il prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: “a) le sue caratteristiche palesi; b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere”. [...] Orbene, all'esito dell'istruzione dibattimentale, si ritiene sufficientemente dimostrata in giudizio la responsabilità da prodotto difettoso in capo alla società convenuta, ed in tal senso ci si riporta ad un precedente giurisprudenziale conforme (Cass. Civ. 1270/64, in *Foro it.*, 1965, I, c. 2098), ove la Suprema Corte ha affermato la responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., del produttore, con riferimento alla particolare natura del prodotto costituito da un pacchetto di biscotti sigillati, che tuttavia avevano procurato al consumatore malessere e vari disturbi». Cfr. Giud. Pace Palermo, 4 marzo 2011, in *Foro it.*, 2012, I, c. 577; in *Danno e resp.*, 2011, p. 682; *ivi*, 2012, p. 78, con nota di A.L. Bitetto; in *Corr. merito*, 2011, p. 585 e in *Resp. civ.*, 2011, p. 390.

Come noto, infatti, prima di questi interventi legislativi, ciascun ordinamento disponeva di una propria disciplina³⁰ tanto in ambito contrattuale

³⁰ La responsabilità da prodotto difettoso, infatti, era disciplinata in modo disomogeneo nei vari ordinamenti, nei quali a volte era ricondotta nell'ambito della responsabilità contrattuale altre in quello della responsabilità aquiliana. Così in Francia, seguendo un percorso simile a quello sviluppatosi negli Stati Uniti, la responsabilità per danno da prodotto difettoso era disciplinata attraverso il modello della responsabilità contrattuale; in Italia e in Germania, invece, la responsabilità da prodotto difettoso era sussunta nell'alveo della responsabilità aquiliana. In Italia, in particolare, in assenza di una norma *ad hoc* dottrina e giurisprudenza hanno cercato, al fine di ridurre le problematiche relative all'individuazione della colpa, di ricondurre questa responsabilità alle ipotesi previste dal c.c. agli artt. 2049, 2050, 2051, anche se la fattispecie è stata poi ricondotta definitivamente nello schema della responsabilità *ex art.* 2043 c.c. Sul punto emblematico il noto caso Saiwa (Cass., 25 maggio 1964, n. 1270, in *Foro it.*, I, 1965, c. 2098; *ivi*, 1966, V, c. 13, con nota di F. Martorano, *Sulla responsabilità del fabbricante per la messa in commercio di prodotti difettosi*), considerato ancora oggi un *leading case* in materia, nel quale venne riconosciuta la responsabilità di tipo aquiliano dell'impresa dolciaria – in risposta ai dubbi aperti dagli artt. 2053 c.c. e 2054, comma 4, c.c., che imputano la responsabilità del danno da vizio di costruzione dei veicoli e da rovina di edifici ai proprietari – per i disturbi gastrointestinali sofferti da una coppia di coniugi a causa dell'ingestione di biscotti rilevatesi poi avariati (i biscotti erano avariati per diretta ammissione della stessa Saiwa, che aveva provveduto a sostituirli con un'altra scatola che si accertò anch'essa avariata, ma solo dopo che i biscotti mangiati avevano procurato un'enterocolite febbrile conseguente all'ingestione del prodotto adulterato). In particolare la Corte di Cassazione riconobbe la presenza di una presunzione di colpa in capo al produttore dato che il danno era originato causalmente dal prodotto che, per le modalità di conservazione e di distribuzione, era certo non avesse subito alterazioni nella fase di vendita al dettaglio. Insomma poiché i biscotti erano stati venduti in confezioni sigillate, il difetto del prodotto non poteva che risalire al produttore. Nessuna responsabilità fu invece imputata al dettagliante proprio perché il prodotto era contenuto in una confezione sigillata. Sempre nel settore alimentare si è accertata la responsabilità *ex art.* 2043 c.c. della società produttrice della Coca-Cola per i danni sofferti dal consumatore in conseguenza dell'esplosione sul banco della bottiglia, cfr. Trib. Savona, 31 dicembre 1971, in *Giur. it.*, I, 2, p. 710. La responsabilità *ex art.* 2043 c.c. fu riconosciuta – sempre prima del varo del d.p.r. 224/1998 (la vicenda si verificò nel 1984) – anche nel caso di una bottiglietta di succo di mirtillo il cui tappo esplose in faccia all'acquirente nella fase di apertura, provocandogli una lesione alla retina; nel caso di specie il vizio del prodotto fu rinvenuto nella sua insufficiente pastorizzazione, causa dei processi fermentativi che avevano causato l'esplosione durante l'apertura della bottiglia. Cfr. Cass., 20 aprile 1995, n. 4473, in *Foro it.*, Rep. 1995, voce *Danni civili*, n. 224 che ha confermato il giudizio di secondo grado App. Roma 30 luglio 1992 (la sentenza, tra l'altro era stata impugnata solo in punto liquidazione del danno). Entrambe le sentenze sono riprodotte in *Resp. civ. e prev.*, 1996, p. 672, con nota di A. De Berardinis, *La responsabilità extracontrattuale per danno da prodotti difettosi*. Una vicenda simile è stata invece affrontata dopo l'entrata in vigore del d.p.r. 224/1998 e riguardava lo scoppio di una bottiglia d'acqua minerale presa dal consumatore in un bancone di vendita *self-service*. Anche in questa ipotesi il giudi-

che in quello extracontrattuale (quest'ultimo incentrato sul criterio soggettivo di imputazione per colpa) che mise ben presto in luce l'inadeguatezza della tutela offerta al consumatore soprattutto nel settore agroalimentare³¹.

La scelta legislativa di un sistema di responsabilità extracontrattuale di natura oggettiva va condivisa perché gli incidenti che si producono nel settore dei prodotti difettosi – compresi gli alimenti – presentano delle caratteristiche che non avrebbero potuto essere affrontate efficacemente attraverso una disciplina di tipo contrattuale; infatti molto spesso il consumatore o utilizzatore non acquista il prodotto direttamente dal produttore e quindi non ha un rapporto contrattuale con esso; inoltre il danno potrebbe essere subito anche da un consumatore che non sia acquirente³².

La nuova responsabilità ha carattere “oggettivo e relativo”³³: in presen-

ce riconobbe la natura difettosa del prodotto e la conseguente responsabilità del produttore, avendo altresì riscontrato l'assenza di un uso anomalo da parte del consumatore della bottiglietta stessa. Cfr. Trib. Roma, 17 marzo, 1998, in *Foro it.*, I, 1998, pp. 3665 ss., con nota di A. Palmieri, *Dalla “mountain bike” alla bottiglia d'acqua minerale: un nuovo capitolo per un'opera incompiuta*: «una bottiglietta d'acqua che scoppia improvvisamente presenta un grado di sicurezza incompatibile con quello che ragionevolmente un normale consumatore può attendersi allorché si reca in un supermercato e prende il prodotto da un bancone self-service. [...] Nessun uso anomalo è pertanto riconoscibile nella fattispecie, ove invece appare evidente l'anormale insicurezza della bottiglia presa dall'attore, atteso che l'uso consueto della stessa sopra descritto è logicamente incompatibile [...] con la possibilità che la bottiglia d'acqua scoppi nelle mani di colui che è destinato ad acquistarne la normale disponibilità». In giurisprudenza, con riferimento all'applicabilità delle regole della responsabilità aquiliana anche nel settore alimentare cfr. anche Cass., 13 gennaio 1981, n. 294, in *Foro it.*, I, 1981, c. 1325 e Cass., 20 luglio 1979, n. 4352, in *Resp. civ. prev.*, 1980, p. 84. In dottrina cfr. P. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano 1961, pp. 12 ss.; C. CASTRONOVO, *La responsabilità del produttore*, Milano 1979, pp. 69 ss.

³¹ Nonostante le significative differenze che caratterizzavano i diversi sistemi giuridici in ognuno la dottrina e la giurisprudenza hanno dovuto constatare l'inadeguatezza del complesso di norme in materia rispetto ad un fenomeno all'epoca nuovo, determinato anche dalla produzione su larga scala ed al conseguente consumo di massa.

³² P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danni*, Milano 2017, p. 407. Cfr. anche S. MASINI, *Corso di diritto alimentare* cit., p. 186 che evidenzia come il danno riconducibile all'ingestione di un alimento possa prescindere dal fatto che il danneggiante abbia altresì proceduto all'acquisto del prodotto.

³³ G. ALPA, *Il diritto dei consumatori*, Bari 1999, p. 372. La qualificazione in termini di responsabilità oggettiva è affermata dal considerando 2, Direttiva 85/374/CEE: «considerando che solo la responsabilità del produttore, indipendente dalla sua colpa, costituisce un'adeguata soluzione del problema, specifico di un'epoca caratterizzata dal progresso tecnologico, di una giusta attribuzione dei rischi inerenti alla produzione tecnica moderna». Ritiene non del tutto corretta l'affermazione comune secondo cui al produttore farebbe cari-

za di un danno conseguente all'esistenza di un difetto del prodotto, essa è svincolata dall'accertamento di una colpa; si richiede così «il solo rapporto di causalità fra il fatto proprio e l'altrui evento dannoso, rapporto a sua volta fondato “sulla regolarità statistica che rende prevedibile un dato effetto come conseguenza del verificarsi di una causa”»³⁴; si basa insomma sulla difettosità del prodotto e presuppone una valutazione sulla sua sicurezza, che assume come punto di riferimento lo *standard* fissato dalle norme generali sulla sicurezza dei prodotti oppure quello più specifico di volta in volta delineato dalle normative di settore dettate con riferimento a determinate categorie di prodotti, come accade, tra l'altro, per i prodotti alimentari³⁵.

Vengono così sottratti all'area della responsabilità per colpa i danni causati dalla messa in circolazione a titolo oneroso dei prodotti difettosi, alimenti (trasformati e non trasformati) compresi³⁶; si tratta però solo di una limitazione, dovendosi ad essa ricorrere nelle ipotesi in cui il danno non derivi da un prodotto difettoso, ma direttamente dall'esercizio dell'attività imprenditoriale e/o agricola, restando sempre in capo all'imprenditore l'obbligo di agire diligentemente. D'altronde è lo stesso Codice del consumo (art. 117), laddove prescrive che un prodotto è difettoso «quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze» nonché quando «non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie», a imporre al produttore l'obbligo della massima diligenza nell'esercizio della sua attività.

co una responsabilità oggettiva P. BORGHI, *La responsabilità del produttore per prodotto difettoso*, in L. COSTATO, P. BORGHI, S. RIZZIOLI, V. PAGANIZZA, L. SALVI, *Compendio di diritto alimentare*, Milano 2017, p. 28.

³⁴ G. PONZANELLI, *Dal Biscotto alla “mountain bike”: la responsabilità da prodotto difettoso in Italia*, in *Foro it.*, I, c. 257, a sua volta citando F. GALGANO, *Responsabilità del produttore*, in *Contr. e impr.*, 1986, p. 998.

³⁵ E. AL MUREDEN, *Danni da consumo di alimenti* cit., p. 1503, il quale specifica che «per quanto concerne il settore alimentare, l'art. 102, comma 6°, c. cons., sancisce che “le disposizioni” del titolo relativo alla “sicurezza dei prodotti” non si applicano ai prodotti alimentari di cui al reg. (CE) n. 178/2002, visto che lo stesso regolamento appena indicato prevede requisiti di sicurezza più specifici (artt. 14 e 21 del reg. (CE) n. 178/2002). A ciò si deve aggiungere che, oltre alla disciplina “orizzontale” sulla sicurezza alimentare, occorre talvolta fare riferimento anche a regole proprie di particolari categorie di alimenti: così, ad esempio, quando vengono in considerazione prodotti come il latte o le uova, le regole pubblicistiche sulla sicurezza degli alimenti dovranno essere integrate con quelle, più specifiche, dettate con riferimento a queste particolari categorie».

³⁶ M. GIUFFRIDA, *Dalla responsabilità dell'imprenditore all'imprenditore responsabile* cit., p. 553 e ID., *I nuovi limiti ai poteri dell'imprenditore agricolo* cit., p. 238.

Poiché la disciplina della responsabilità civile nel settore alimentare si basa anche sulla normativa in tema di prodotto difettoso è necessario analizzarne i tratti principali.

A norma dell'art. 115 Cod. cons. per prodotto si intende ogni bene mobile, anche se incorporato in un altro bene mobile e immobile, qualsiasi ne sia la natura e lo scopo a cui venga destinato, compresi – come abbiamo già ribadito – i beni alimentari anche laddove costituiti da prodotti agricoli del suolo e di allevamento, prodotti della caccia e della pesca, anche se non trasformati.

L'art. 117 Cod. cons., I comma, (art. 6 della direttiva), stabilisce poi che un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che può da esso legittimamente attendersi³⁷ tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: *a*) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; *b*) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; *c*) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione³⁸. Al II e al III comma è inoltre stabilito, rispettivamente, che un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio e che un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie³⁹.

³⁷ Sul concetto di prodotto difettoso cfr. P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile* cit., pp. 409 ss.

³⁸ In giurisprudenza sulla nozione di prodotto difettoso *ex* art. 117 Cod. cons., cfr. Cass., 20 novembre 2018, n. 29828, in Banca dati online *Pluris*: «Ai sensi dell'art. 117 del d.l.gs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'art. 5 d.P.R. n. 224 del 1988, il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve ritenersi difettoso non corrisponde a quello della sua innocuità, dovendo piuttosto farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall'utenza in relazione alle circostanze tipizzate dalla suddetta norma, o ad altri elementi valutabili ed in concreto valutati dal giudice di merito, nell'ambito dei quali rientrano anche gli standard di sicurezza eventualmente imposti da normative di settore».

³⁹ Cfr. P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile* cit., p. 410: «opportunamente la legge precisa poi che un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia in qualunque tempo messo in commercio (art. 117, co. 2, cod. cons.) in riferimento non solo ai prodotti più perfezionati introdotti successivamente, ma anche a quelli eventualmente già presenti in commercio, è stato introdotto dal decreto legislativo italiano andando al di là di quanto previsto dalla direttiva comunitaria che si trattava di attuare, e il principio è stato poi accolto dalla successiva direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti».

Diviene indispensabile, al fine di superare le difficoltà interpretative dovute al fatto che il concetto di difettosità non sia stato elaborato specificatamente per gli alimenti, coordinare la suddetta normativa con quella dettata dal reg. 178/2002, nucleo essenziale della normativa in materia di sicurezza alimentare, caratterizzato, diversamente dalla legislazione in tema di responsabilità, valevole per ogni prodotto, da una spiccata sensibilità per le problematiche relative al cibo⁴⁰.

In proposito l'art. 14 del Reg. n. 178/2002, definendo i requisiti di sicurezza degli alimenti e identificando l'alimento a rischio⁴¹, si rivela una norma essenziale anche ai fini dell'elaborazione della nozione di responsabilità civile nel settore agroalimentare⁴².

Premesso che gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato, la disposizione specifica che gli stessi sono considerati a rischio se sono dannosi per la salute o se sono inadatti al consumo umano. Per determinare se un alimento sia a rischio – prosegue la norma – occorre prendere in considerazione le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, nonché le informazioni messe a disposizione dell'utente, comprese quelle riportate sull'etichetta o comunque generalmente accessibili, relative al modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti.

In questa parte la disposizione non è in verità molto diversa da quanto stabilito dal Codice del consumo con riferimento al prodotto difettoso⁴³.

Sicuramente più significativo è il IV par. dove vengono definiti i requisiti per determinare se un alimento sia dannoso per la salute; in particolare

⁴⁰ Si ricordi che il regolamento n. 178/2002 costituisce un'ipotesi in cui il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno dettare norme di sicurezza specifiche (per i prodotti alimentari) e quindi da applicare al posto della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti n. 2002/95.

⁴¹ S. MASINI, *Corso di diritto alimentare* cit., p. 156: «l'analisi del rischio viene assunta quale fondamento per individuare i problemi di sicurezza degli alimenti, prevedendo, in successione metodologica, l'articolazione nelle tre fasi della valutazione, gestione e comunicazione, concorrenti nella definizione di provvedimenti a tutela della salute, sulla base di pareri forniti in modo indipendente, obiettivo e trasparente oltre che basati sulle informazioni e sui dati scientifici disponibili».

⁴² E. ROOK BASILE, *Sicurezza e responsabilità nella filiera alimentare* cit., pp. 438 ss. Sulla disposizione cfr. F. BRUNO, *Commento all'art. 14*, in *La sicurezza alimentare nell'Unione europea* cit., pp. 246 ss.

⁴³ E. ROOK BASILE, *Sicurezza e responsabilità nella filiera alimentare* cit., p. 439.

occorre prendere in considerazione non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma⁴⁴, ma anche su quella dei discendenti; i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento; la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa.

In omaggio al principio di precauzione, infine, l'art. 14 prevede l'estensione dell'insicurezza di un alimento a tutta la partita o lotto in cui lo stesso sia compreso (par. 6); che gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime (par. 7); che il fatto che un alimento sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporre il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, l'alimento è a rischio (par. 8); che in assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un alimento è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni della legislazione alimentare nazionale dello Stato membro sul cui territorio è immesso sul mercato, purché tali disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del Trattato, in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo (par. 9).

La legittimazione attiva non è attribuita solo al consumatore⁴⁵, ma più in generale all'utente inteso sia nella sua accezione di acquirente finale del

⁴⁴ I danni cagionati dal prodotto alimentare possono essere di due tipi: danni immediati e danni a lungo termine. I primi si caratterizzano per essere percepibili da parte del danneggiato al momento stesso dell'assunzione o poco dopo, consistendo in avvelenamenti o intossicazioni dovuti all'ingestione di cibi non idonei all'alimentazione umana o semplicemente deteriorati; i danni a lungo termine, al contrario, non sono percepiti al momento dell'assunzione dell'alimento consistendo in patologie (allergie o tumori) che sorgono nel corso di lunghi periodi di tempo ed a seguito della continua assunzione di un prodotto per effetto del processo di «bioaccumulo». Sul punto cfr. E. AL MUREDEN, *Danni da consumo di alimenti* cit., p. 1496 s., che parla di «danni immediati» e di «danni ritardati». L'A. parla altresì «dei danni da sviluppo, ossia quelli che emergono solo dopo l'immissione sul mercato, come conseguenza del tutto inattesa del consumo di un determinato alimento» e specifica come «quest'ultimo problema è stato sollevato, in particolare, con riferimento alla produzione e commercializzazione dei cd. alimenti nuovi (*novel food*) e di quelli geneticamente modificati (OGM)».

⁴⁵ Sulla nozione di consumatore di alimenti si veda M. TAMPONI, *La tutela del consumatore di alimenti* cit., pp. 301 ss. e la bibliografia *ivi* citata.

bene, sia in quella di acquirente e poi distributore⁴⁶; la disciplina prescinde dal titolo con cui il soggetto danneggiato abbia ottenuto la materiale disponibilità del prodotto.

Attraverso l'esame delle normative (Codice del consumo e reg. 178/2002) è poi possibile individuare le figure soggettive cui imputare l'eventuale responsabilità per i danni causati dai prodotti alimentari, tra le quali, primeggia la posizione del produttore⁴⁷, ossia il fabbricante del prodotto, il fornitore del servizio, il suo intermediario, l'importatore da Paesi extra UE o, infine, il distributore quando costui identifica il prodotto con il proprio nome o segno⁴⁸.

Ad esso deve essere equiparato l'ultimo fornitore laddove, nel caso in cui il produttore non sia stato individuato, si rifiuti di rivelarne il nome: l'art. 116 del Codice del Consumo, infatti, prevede tale responsabilità se il fornitore «che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale», abbia «omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto». La possibilità di imputare la responsabilità direttamente al soggetto intermediario nel commercio – ad avviso della Corte di Giustizia⁴⁹ – infatti, avrebbe sicuramente agevolato l'azione legale del danneggiato, ma «tale facilitazione sarebbe pagata a caro prezzo, sollecitando ciascun operatore ad assicurarsi tanto da provocare un notevole rincaro dei prodotti oltre a determinare un significativo incremento dei ricorsi, sì che la scelta di individuare il produttore (...)

⁴⁶ U. CARNEVALI, voce *Responsabilità del produttore*, in *Enc. del dir.*, Aggiorn. II, Milano 1998, p. 942.

⁴⁷ Art. 114 Cod. Cons. “*Responsabilità del produttore*”: il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

⁴⁸ Sulle figure soggettive cui imputare la responsabilità del produttore ricavabili dal codice del consumo in comparazione con le figure soggettive del reg. 178/2002, v. E. ROOK BASSILE, *Sicurezza e responsabilità nella filiera alimentare* cit., p. 446.

⁴⁹ Sul punto cfr. Corte di Giustizia 10 gennaio 2006, C-402/03, *Bilka*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2007, p. 385, con nota di A. GERMANÒ, *Responsabilità per danni da uova con salmonella: la posizione del fornitore finale delle uova prodotte da altri*, in *Resp. civ e prev.*, 2006, p. 506, con nota di L. VILLANI, *La responsabilità del produttore-fornitore: nuovi casi italiani ed europei*. La sentenza è commentata anche da A. MONTANARI, *La responsabilità del “fornitore” nella disciplina europea del danno da prodotti difettosi*, in *Europa e dir. priv.*, 2007, p. 195. Per un commento dei casi *Bilka* e *Lidl*, si veda M. ARBOUR, *Sicurezza alimentare e prodotti difettosi dopo Lidl e Bilka: un binomio sfasato?*, *Danno e resp.*, 2007, pp. 989 ss. Sul tema cfr. Cass., 1 giugno 2010, n. 13432, in *Danno e resp.*, 2011, pp. 276 ss., con nota di L. Frata.

rappresenta il risultato di una precisa ponderazione dei ruoli dei vari operatori economici»⁵⁰.

Si tratta dunque di una responsabilità sussidiaria, essendo comunque il consumatore sempre libero di esperire contro il fornitore i rimedi extracontrattuali o contrattuali secondo le regole generali⁵¹: una scelta felice nel settore alimentare – soprattutto con riferimento ai prodotti agricoli – perché qui la facilitazione assicurata dalla normativa sulla responsabilità del produttore attraverso il meccanismo della responsabilità oggettiva di quest'ultimo, è meno efficace, «poiché nonostante l'obbligo di rintracciabilità e di etichettatura resta difficile identificare il produttore a fronte della particolare strutturazione dell'offerta, caratterizzata da una estrema frammentarietà»⁵².

L'art. 121 Cod. cons., poi, al fine di garantire una maggior tutela del consumatore, e per contenere il pericolo che non si riesca ad identificare il soggetto responsabile⁵³, in riferimento all'ipotesi che vi siano più produttori, prevede l'obbligo solidale di tutti i soggetti responsabili del medesimo danno, con diritto di regresso a favore di colui che abbia risarcito interamente il danno contro gli altri, nella misura determinata dalle proporzioni del rischio riferibile a ciascuno⁵⁴.

Con riguardo all'onere probatorio la normativa (art. 4 dir. 85/374 e art. 120 Cod. cons.) prescrive che il consumatore, al fine di ottenere il risarcimento, deve provare il danno subito, il difetto e la connessione causale tra l'uno e l'altro; va evidenziato come la previsione risulti particolarmente insoddisfacente per gli alimenti, essendo questi prodotti che si distruggono

⁵⁰ Cfr. S. MASINI, *Corso di diritto alimentare* cit., p. 189.

⁵¹ E. ROOK BASILE, *Sicurezza e responsabilità nella filiera alimentare* cit., p. 448. Cfr. la sentenza della Corte di Giustizia 10 gennaio 2006, C-402/03, cit.

⁵² M. GIUFFRIDA, *Dalla responsabilità dell'imprenditore all'imprenditore responsabile* cit., p. 558 s.

⁵³ C. COSSU, sub. *Art. 7*, in G. ALPA, M. BIN, P. CENDON (a cura di), *La responsabilità del produttore* cit., pp. 177 ss.

⁵⁴ Sulla disposizione cfr. U. CARNEVALI, *Prodotto composto difettoso e regresso tra produttori responsabili. Il criterio delle «dimensioni del rischio»*, in *Resp. civ. e prev.*, 2015, pp. 360 ss.; E. BELLISARIO, sub. *Art. 121*, in G. ALPA, L. ROSSI CARLEO (a cura di), *Codice del Consumo*, Napoli 2005, p. 764. Cfr. anche P. BORGHI, *La responsabilità del produttore per prodotto difettoso*, in L. COSTATO, P. BORGHI, S. RIZZIOLI, V. PAGANIZZA, L. SALVI, *Compendio di diritto alimentare* cit., p. 286 il quale, dall'ipotizzabilità di un concorso di responsabili, desume la qualificazione della responsabilità da prodotto difettoso in termini di responsabilità per colpa presunta e non quale responsabilità oggettiva, «diversamente, l'esistenza di una concomitante colpa del danneggiato non avrebbe rilevanza giuridica».

con l'uso (beni consumabili), così che, quando il consumo ne abbia determinato la scomparsa totale, la decisione giudiziale non potrà che basarsi su presunzioni⁵⁵.

Sicuramente invocabili anche nel settore agroalimentare saranno infine, tra le altre, l'art. 122 Cod. cons. sul concorso di colpa del danneggiato, l'art. 125 Cod. cons. (art. 10 dir. 85/374) alla stregua del quale il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile⁵⁶ e l'art. 126 Cod. cons. (art. 11 dir. 85/374⁵⁷) secondo il quale il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nell'Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno. Questa disposizione da un lato sarà di difficile invocazione a causa della «vita normalmente molto breve»⁵⁸ dei prodotti alimentari, dall'altro rischia di esaurirsi in un termine di decadenza preclusivo dell'azione risarcitoria⁵⁹ nel caso di danni manifestatisi a distanza di molto tempo dall'assunzione dell'alimento, come ad esempio potrebbe accadere con gli Ogm⁶⁰, il cui impatto sull'organismo

⁵⁵ A. GERMANÒ, *La responsabilità del produttore agricolo e principio di precauzione*, in *Trattato breve di diritto agrario* cit., p. 746.

⁵⁶ Il secondo comma della disposizione prevede poi che nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria. Cfr. E. BELLISARIO, sub. *Art. 125*, in G. ALPA, L. ROSSI CARLEO (a cura di), *Codice del Consumo* cit., pp. 775 ss.

⁵⁷ Cfr. Corte di Giustizia, 19 febbraio 2006, causa C-127/04 che ha affermato il carattere neutro dell'art. 11, la cui ratio è quella di soddisfare le esigenze di certezza del diritto nell'interesse delle parti in causa.

⁵⁸ M. FRANZONI, *Responsabilità civile e tutela del consumatore* cit., p. 562.

⁵⁹ Cfr. L. CABELLA PISU, *La responsabilità del produttore tra tutela del consumatore e razionalizzazione del mercato*, consultato il 10 aprile 2019 all'indirizzo web <http://www.mercatoeconcorrenza.unige.it/archivio/cabella-pisu.pdf>, la quale, parlando dell'estensione anche ai prodotti agricoli della normativa – anche a seguito del caso della “mucca pazza” –, scrive: «peraltro va rilevato che l'estensione ai prodotti agricoli, decisamente da condividere, non pare destinata a recare grandi vantaggi propri in eventuali casi di “mucca pazza”, posto che quella variante del morbo di Creutzfeld-Jakob si manifesta a distanza di anni dall'assunzione della carne bovina infetta, e questo provoca notevoli difficoltà nella prova del nesso eziologico, senza contare che il termine decennale di decadenza rischia comunque di precludere l'azione risarcitoria».

⁶⁰ Sull'opportunità (negata dall'A.) dell'inclusione dell'attività di produzione di alimenti Ogm tra quelle soggette all'art. 2050 c.c., cfr. E. AL MUREDEN, *Danni da consumo di alimenti* cit., spec. pp. 1524 ss. e la bibliografia *ivi* citata.

umano è verificabile solo – per l'appunto – a distanza di molti anni⁶¹. Sotto tale profilo sarebbe auspicabile non tanto la modifica del termine di prescrizione di tre anni, quanto piuttosto di quello di decadenza che, sebbene equo con riferimento ad alcune tipologie di prodotti, per altri è sicuramente troppo breve; d'altronde il legislatore sembra ben sapere che gli alimenti possono essere dannosi per la salute umana anche dopo molto tempo dall'assunzione, come dimostra l'art. 14 del reg. 178/2002 nello stabilire che devono essere presi in considerazione «non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti», nonché «i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento».

⁶¹ M. PIERINI, *Emissione deliberata di organismi geneticamente modificati: disciplina e tutela del consumatore*, in *Nuovo dir. agr.*, 2000, p. 621.